



COMUNE DI PORTOSCUSO

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI PORTOSCUSO

Atto

Adottato

in data

del


anno

15.03.04

15.03.04

118

29.03.04


S. Pignatelli

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto e scopo del regolamento.	21	Ravvedimento.
2	Campo di applicazione - Limiti -	22	Contenzioso.
3	Forme di gestione.	23	L'autotutela.
4	Funzionario responsabile.	24	Accertamento con adesione.
5	Attività di controllo.	25	Validità e differimento versamenti.
6	Interrelazione tra i servizi ed uffici comunali.	26	Rimborsi.
7	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.	27	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
8	Contenzioso tributario - Riscossione coattiva.	28	Agevolazioni tributarie.
9	Disciplina dei controlli.	29	Aliquote e tariffe.
10	Autotutela.	30	Sospensione e dilazione del versamento.
11	Accertamento delle entrate non tributarie.	31	Cause di non punibilità.
12	Principi generali.	32	Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.
13	Informazione del contribuente.	33	Misura degli interessi
14	Conoscenza degli atti e semplificazione.	34	Conciliazione giudiziale.
15	Motivazione degli atti - Contenuti.	35	Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche.
16	Notifica a mezzo posta.	36	Norme finali
17	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.	37	Pubblicità del regolamento e degli atti.
18	Interpello del contribuente.	38	Entrata in vigore del regolamento.
19	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.	39	Casi non previsti dal presente regolamento.
20	Irrogazione immediata delle sanzioni.	40	Rinvio dinamico.

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, in conformità ai principi dettati:

dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;

dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

dai DD. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

Art. 3

Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

4. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione

medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

5. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 4

Funzionario responsabile.

1. Con proprio atto il Sindaco, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al qual conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo :

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 16, e provvede, a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 17;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Sentito il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 5

Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché

della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatore, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivare l'attività, l'Ente può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare della evasione recuperata, sulla base di quanto previsto in materia dal Contratto Nazionale di categoria e dalla contrattazione integrativa decentrata.

6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Art. 6

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario.

Art. 7

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 8

Contenzioso tributario - Riscossione coattiva.

Sono di competenza del Funzionario Responsabile tutti gli atti relativi al contenzioso.

Rimane ferma in capo alla Giunta Comunale la competenza a decidere in ordine alla costituzione in giudizio, nominando nel contempo anche chi dovrà rappresentare l'Ente nella lite instaurata.

Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio, chi rappresenta l'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.

L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura..

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

La riscossione coattiva delle proprie entrate è effettuata dall'Ente secondo le modalità che seguono:

- "Decreto ingiuntivo", la cui procedura specifica è dettata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

- "Ruolo", secondo le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 1999, n. 46, e con le modalità previste dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 9

Disciplina dei controlli.

La Giunta comunale potrà, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, disciplinare le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo. Il programma annuale dell'attività di controllo dovrà tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il Funzionario Responsabile del tributo.

Il Responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 10

Autotutela.

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- errore di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie.

Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

Art. 12

Principi generali.

Nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, vengono disciplinati con gli articoli che seguono gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo e di qualsiasi altra singola entrata si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 13

Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria e di qualsiasi altra entrata.

3. I rapporti con i cittadini saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 14

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. I regolamenti dei singoli tributi e di tutte le altre entrate devono obbligatoriamente tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto della legge stessa.

2. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:

apertura, di norma, dell'ufficio tributi tutti i giorni feriali lavorativi per 2 ore con massima possibilità di accesso per i disabili;
attivazione del servizio telefonico diretto;
affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale.

3. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari e i regimi agevolativi comunque denominati.

4. Su richiesta, corrispondendone il rimborso, è sempre possibile ottenere, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali ed entrate patrimoniali. Il Comune assicura la trasmissione, entro trenta (30) giorni dalla richiesta alle Associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai Centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, dei regolamenti comunali in materia tributaria o di disciplina delle entrate patrimoniali, le tariffe e le aliquote eventualmente deliberate. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti che ne facciano richiesta i pareri emessi dall'esercizio del diritto di interpello, che investano interesse generale.

5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti è attivato un sistema di ricevimento via fax.

6. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'imposizione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

8. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

9. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di

produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 15

Motivazione degli atti – Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 16

Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Art. 17

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una vera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 18
Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. I suddetti novanta giorni sono estensibili di altri 30 giorni qualora la risposta dell'ufficio richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere fornita notizia al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

3. Alla istanza, debitamente sottoscritta, contenente la esatta precisazione del quesito e corredata della documentazione utile alla soluzione dello stesso, il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

4. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, è nullo.

5. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicata al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività d'accertamento limitatamente ai comportamenti effettuati successivamente alla ricezione della comunicazione dal contribuente stesso.

6. Competente a gestire la procedura di interpello è il Funzionario Responsabile del tributo relativo.

7. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine ordinario di risposta (90 giorni) in capo all'ufficio. Il nuovo termine decorre nuovamente dall'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Art. 19
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto (1/4) della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

2. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D. Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

4. L'impugnazione immediata non è ammessa, divenendo quindi improcedibile, qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

6. Quando sono state proposte deduzioni, il Responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, ritenendo di non accogliere la difesa degli interessati, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime, così da rendere edotti i soggetti interessati dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

7. La notificazione dell'atto di cui al punto precedente deve, obbligatoriamente avvenire nei confronti di tutti i soggetti ai quali sia stato originariamente notificato l'atto di contestazione, indipendentemente dal fatto che solo alcuni di questi abbiano presentato deduzioni difensive.

E' da intendersi che il procedimento in esame deve essere obbligatoriamente utilizzato per l'irrogazione delle sanzioni relative a violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (violazioni formali). E' facoltativo l'uso del procedimento di cui al presente articolo per le sanzioni collegate agli omessi versamenti e ritardati versamenti. In funzione anche di una eventuale migliore difesa in sede processuale è opportuno che il procedimento discusso venga utilizzato in tutti i casi in cui si intendano irrogare sanzioni per violazioni commesse con dolo o colpa grave al trasgressore non coincidente con il soggetto passivo del tributo. Quanto detto, perché il contraddittorio anticipato può consentire di acquisire elementi utili per una più ponderata valutazione in merito proprio alla violazione contestata, rendendo quindi possibili correzioni istruttorie in modo da non esporre il successivo eventuale atto di irrogazione a censure di infondatezza o illegittimità.

Art. 20

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto (1/4) delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

La definizione può essere attuata da ognuno dei soggetti destinatari del provvedimento.

Art. 21

Ravvedimento

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo (1/8) del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto (1/5) del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo (1/8) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Non è ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

4. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento relativo ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza entro 20 gg. dalla richiesta di regolarizzazione.

Art. 22

Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 23 **L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :

a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi € 51,64=, l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile del servizio.

Art. 24
Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 25
Validità e differimento versamenti.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

2. I termini per i versamenti relativi a riscossioni gestite in economia diretta dal Comune sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 26
Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre (3) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

5. Le suddette modalità si intendono applicabili quando i regolamenti inerenti ciascuna entrata non disciplinano l'applicazione del diritto al rimborso stesso.

Art. 27

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,33= (diconsi € dieci/33=).

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,33= (diconsi € dieci/33=).

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 28

Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero della Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 29

Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento

contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.

3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Art. 30

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinali di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Responsabile del Servizio può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Il debitore dovrà esibire le ricevute dei versamenti effettuati nei tempi e modi previsti dalla dilazione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Spetta al Responsabile del Servizio ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei moli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, salvo quanto stabilito espressamente dalla legge.

Articolo 31

Cause di non punibilità.

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 32

Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19.

Art. 33 **Misura degli interessi.**

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale.

2. Per la maturazione degli interessi (giorno/semestre) si fa riferimento a quanto stabilito da ogni legge specifica per tributo.

3. La misura di determinazione di cui al precedente comma 1 si applica ai provvedimenti emessi successivamente all'adozione del presente regolamento.

Art. 34 **Conciliazione giudiziale.**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. 546/92.

Art. 35 **Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche.**

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole e professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di lavoro o esercizio delle attività stesse e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene decisa la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificate e dell'oggetto che la riguarda, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio tributi.

Art. 36 **Norme finali**

I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente Regolamento purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.



COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELL'AREA FINANZIARIA
N. 10 del 19-11-2010 - NUM GENERALE 40 DEL 19.11.2010

OGGETTO: SOSTITUZIONE COMMA 2, ART. 30 DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI"

Premesso che con deliberazione n. 56 del 11/03/2004 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per la disciplina generale delle entrate Tributarie Comunali";

- che l'art. 30 del suddetto Regolamento disciplina la sospensione e dilazione dei versamenti, consentendo al comma 2) la dilazione fino a dodici rate di tributi arretrati su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico;

Rilevata la necessità di rimodulare la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, anche tenuto conto della situazione di grave crisi economica che investe il territorio;

PROPONE

1) di sostituire il comma 2), dell'art. 30 del "Regolamento per la disciplina generale delle entrate Tributarie Comunali" come segue:

Art. 30

Sospensione e dilazione del pagamento

2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la tassa Smaltimento rifiuti Solidi urbani qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il funzionario responsabile del tributo ai sensi del D.Lgs 507/93 o del D.Lgs 504/92 o il dirigente responsabile, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, così indicate:

fino a € 250,00 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti;
da € 250,00 a € 2.500,00 fino ad un massimo 4 rate mensili;
da € 2.501,00 a € 6.000,00 fino ad un massimo 24 rate mensili;
da € 6.001,00 a € 25.000,00 ad un massimo 36 rate mensili;
oltre 25.000,00 massimo 60 rate mensili.

A partire dalla seconda rata vengono applicati gli interessi legali; ed il debitore dovrà esibire le ricevute dei versamenti nei modi e nei tempi previsti dalla dilazione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro



COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELL'AREA FINANZIARIA
N. 10 del 19-11-2010 - NUM GENERALE 40 DEL 19.11. 2010**

**OGGETTO: SOSTITUZIONE COMMA 2, ART. 30 DEL "REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI"**

Premesso che con deliberazione n. 56 del 11/03/2004 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per la disciplina generale delle entrate Tributarie Comunali";

- che l'art. 30 del suddetto Regolamento disciplina la sospensione e dilazione dei versamenti, consentendo al comma 2) la dilazione fino a dodici rate di tributi arretrati su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico;

- Rilevata la necessità di rimodulare la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, anche tenuto conto della situazione di grave crisi economica che investe il territorio;

PROPONE

1) di sostituire il comma 2), dell'art. 30 del "Regolamento per la disciplina generale delle entrate Tributarie Comunali" come segue:

Art. 30

Sospensione e dilazione del pagamento

2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la tassa Smaltimento rifiuti Solidi urbani qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il funzionario responsabile del tributo ai sensi del D.Lgs 507/93 o del D.Lgs 504/92 o il dirigente responsabile, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, così indicate

fino a € 250,00 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti;
da € 250,00 a € 2.500,00 fino ad un massimo 24 rate mensili;
da € 2.501,00 a € 6.000,00 fino ad un massimo 24 rate mensili;
da € 6.001,00 a € 25.000,00 ad un massimo 36 rate mensili;
oltre 25.000,00 massimo 60 rate mensili.

A partire dalla seconda rata vengono applicati gli interessi legali, ed il debitore dovrà esibire le ricevute dei versamenti nei modi e nei tempi previsti dalla dilazione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro